

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2089-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE JACCHIA)

Comunicata alla Presidenza il 16 aprile 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994

presentato dal Ministro degli affari esteri

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

col Ministro della sanità

e col Ministro dell'ambiente

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'incidente di Chernobyl ha dimostrato come la sicurezza degli impianti nucleari destinati ad uso civile sia ormai un problema che riguarda l'intera comunità internazionale. La Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994 ed entrata in vigore il 24 ottobre del 1996, in seguito al deposito dello strumento di ratifica da parte del 22° Stato firmatario, rappresenta un primo, importante passo nella direzione del riconoscimento di una responsabilità internazionale degli Stati per il miglioramento della sicurezza nucleare.

Oggetto della Convenzione sono le sole centrali elettronucleari, seppure non siano esclusi ulteriori accordi multilaterali sulla gestione delle scorie radioattive.

La Convenzione non prevede meccanismi sanzionatori nei confronti degli Stati inadempienti, ma rimette la verifica degli impegni assunti dalle parti in merito alla sicurezza nucleare a riunioni periodiche incaricate di verificare la congruità delle politiche adottate dai singoli Stati in vista del soddisfacimento degli obblighi enunciati dalla Convenzione.

La Convenzione - che contiene 35 articoli - stabilisce, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati firmatari di redigere una relazione annuale sulle misure prese per migliorare la sicurezza nucleare. Impone, inoltre, il rafforzamento delle norme per garantire la sicurezza degli impianti elettronucleari ed enuncia, infine, dei criteri per l'ubicazione, la progettazione, la costruzione e l'utilizzazione degli impianti stessi.

A fronte di questi ambiziosi obiettivi, il disegno di legge di ratifica prevede modesti oneri di attuazione: 51 milioni di lire annue a decorrere dal 1997, da trarsi dall'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

Per i motivi su esposti, se ne raccomanda una sollecita approvazione.

JACCHIA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA)

8 aprile 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

8 aprile 1997

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 31 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 51 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

